

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 28/01/2020

FATTO

Parte ricorrente, previa proposizione di reclamo in data 20.2.2019, con riferimento al finanziamento stipulato in data 9.2.2012 con l'intermediario resistente ed estinto anticipatamente al 28.2.2018, chiede il rimborso degli oneri e commissioni non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* del T.U.B., per la somma 2.914,21 euro, e la condanna dell'intermediario al "*risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie*"; in via subordinata, chiede di "*verificare o disporre verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa*"; con il rimborso delle spese legali.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto delle domande della parte ricorrente, in particolare eccependo:

- che il piano di ammortamento originario si sviluppava in 120 rate ma, alla scadenza della 28^a rata, il finanziamento veniva parzialmente estinto per effetto del versamento del T.F.R. a seguito della perdita di impiego del ricorrente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che il contratto veniva dunque notificato al nuovo datore di lavoro, con la contestuale rimodulazione del piano in 80 rate;
- che la sezione 3.1. del modulo SECCI riporta i costi connessi applicati al finanziamento, distinguendoli chiaramente tra costi *up-front* e *recurring* ed indicando espressamente a quanto ammonta l'importo *pro rata* riconosciuto in caso di estinzione anticipata del finanziamento, cosicché il contratto è pienamente rispondente ai requisiti di trasparenza;
- che, con riferimento ai ristori indicati nel conteggio estintivo prodotto dal ricorrente, in ottemperanza all'art. 125 *sexies* del T.U.B., l'intermediario resistente ha provveduto al rimborso degli oneri *recurring*, calcolati su 72 rate scadute, secondo il criterio *pro rata temporis*;
- di avere, in data 28.1.2019, provveduto a rimborsare al cliente l'importo di 234,29 euro a titolo di rimborso *pro rata temporis* delle spese di istruttoria (lett. d), delle commissioni di gestione (lett. h) e del premio per copertura assicurativa rischio vita (lett. m), e la somma di 20,00 euro a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla parte ricorrente per la presentazione del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi*



momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza “Lexitor”), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., ad un quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all’interpretazione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”,* includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- 1) *“a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies del T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”;*
- 2) *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”;*
- 3) *“la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”;*
- 4) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”;*
- 5) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *“sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari”*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell’art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune



ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile *“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurlo poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”*, intendendo la *“totalità”* non *“come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo”*.

Le parti, quindi, possono *“declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità”*.

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all'Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non resta che il ricorso alla integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”*.

Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *“che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento”*, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere *“allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione”*, e che *“essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”*; ed aggiunto, infine, che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l'art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di *“equa*



riduzione” quella più precisa di *“riduzione del costo totale del credito”* e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare *“gli interessi e i costi”*, come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 *sexies* del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lettere a), b), f), g), h) e m) del contratto, secondo il seguente calcolo: $[2.611,39 + 1.080,19 + 445,44 + 1.319,62 + 1.948,80 + 400,89 / 120] * 48$ (rate residue) = 3.122,53 - 208,32 (rimborso asseritamente già effettuati) = 2.914,21].

L’ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata all’art. 11 del contratto, che prevede la rimborsabilità al cliente degli oneri indicati alle lettere f), g), h), i) e l) della sezione 3.1 del modulo SECCI per la quota parte non maturata *pro rata* in base al piano di ammortamento; prevede inoltre il rimborso della quota parte non goduta dei premi assicurativi di cui alle lettere m) e n) della sezione 3.1. del modulo SECCI secondo i criteri e le modalità previsti dalle condizioni di polizza.

Le commissioni di cui alle lettere a) e b) (bancarie e finanziarie) espongono costi aventi natura *up-front*, come tali ritenuti dalla giurisprudenza dei Collegi ABF.

Per quanto riguarda le commissioni finanziarie e accessorie di cui alle lettere f), g) e h), si osserva che le disposizioni contrattuali sottoscritte dal ricorrente non prevedono clausole specifiche inerenti le modalità di calcolo per l’ipotesi di anticipata estinzione del contratto.

Per le voci di costo richieste nel ricorso (e, precedentemente, nel reclamo), il ricorrente ha pertanto titolo alla restituzione di tutte le quote non maturate degli oneri e delle commissioni, trattandosi, tutte, di voci di natura *recurring*.

Per quanto concerne le commissioni di cui alla lett. h), l’intermediario resistente fa eccezione che in sede di conteggio estintivo era previsto il rimborso della somma di 229,84 euro in conseguenza dell’estinzione anticipata.

L’intermediario resistente documenta poi di avere proceduto, nelle more del presente procedimento, a rimborsare alla parte ricorrente l’ulteriore importo di 234,29 euro, oltre alle spese di procedura per l’importo di 20,00 euro.

Infine, per quanto riguarda i premi assicurativi, si osserva che il rimborso degli stessi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell’esistenza di un criterio alternativo a quello *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie, non consta agli atti documentazione riguardante la pattuizione di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo.

L’intermediario ha comunque dato atto dell’avvenuto pagamento da parte della compagnia assicurativa dell’importo di 55,63 euro, con comunicazione che è stata portata all’attenzione del ricorrente in occasione dell’invio delle controdeduzioni. Il ricorrente in merito non ha fatto pervenire alcuna replica, cosicché l’importo si considera regolarmente incassato dallo stesso.

In conclusione, il Collegio riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura *up-front* delle commissioni di cui alle



lettere a) e b), e stabilisce che debba essere riconosciuta la loro restituzione secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), rispettivamente per 460,62 e 190,54 euro; inoltre, il Collegio riconosce la natura *recurring* delle commissioni di cui alle lettere f), g), h) e degli oneri assicurativi e ne stabilisce la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* in rapporto alle rate residue del contratto anticipatamente estinto, rispettivamente per 527,85 (lett. g), 549,68 (lett. h) e 104,73 (oneri assicurativi) euro; si è infine tenuto conto, quanto alla commissione di cui alla lettera f), che in sede di rimborso già intervenuto è stato restituito l'importo eccedente di 30,14 euro, che viene compensato con le altre voci residue a debito dell'intermediario.

Quindi, nel concreto, la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto di quanto già restituito, nella misura di 1.568,99 euro.

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (2.474,24 euro), in quanto questi ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci richieste.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e 3498/2012.

La parte ricorrente chiede, inoltre, che l'intermediario venga "condannato" al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie.

Nulla è provato o anche solamente allegato riguardo al pregiudizio asseritamente sofferto, cosicché la domanda – rimasta allo stato di un'enunciazione generica e apodittica – non può trovare accoglimento.

Sulla necessità della prova dell'effettivo pregiudizio per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno si rimanda, fra le altre, alle decisioni di questo Collegio n. 12949/2018 e 7885/2018.

Infine, la domanda di verifica della legittimità del costo del finanziamento non può certamente trovare accoglimento, avendo natura consulenziale, a carattere esplorativo, demandando all'Arbitro l'onere di verificare l'esatta applicazione del tasso d'interesse e di quantificare gli eventuali interessi da restituire. In particolare, il ricalcolo degli interessi del finanziamento per verificare l'impatto dell'andamento negativo del parametro di indicizzazione sollecita funzioni di tipo consulenziale estranee all'ambito di competenza dell'Arbitro.

Sul punto possono essere richiamate le decisioni di questo Collegio n. 13428/2018 e 931/2018.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.568,99 (millecinquecentosessantotto/99).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI